



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

DICEMBRE 2016



FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	10
PARTE SECONDA – TABELLE	16
Prima Sezione - Relazioni annunciate	16
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	25

Nota introduttiva

Con il presente *Focus*, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* intende dar conto delle relazioni annunciate nel **me­se di dicembre 2016**, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubbli­cate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di **dicembre** 2016 si segnala:

1. **Doc. XCIX, n. 1.** Si tratta della relazione di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, riferita agli anni dal 2011 al 2016. La norma prevede che il Ministro del tesoro trasmetta al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale siano espressamente indicati per ogni singola cessione: *a)* i proventi lordi; *b)* le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione; *c)* i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione connessi all'operazione; *d)* le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione. Si ricorda che, a fronte della prevista cadenza semestrale dell'adempimento, la precedente relazione, con dati riferiti agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (*Doc. XCIX, n. 1*)¹, era stata trasmessa nel mese di dicembre 2011.

Nella relazione sono dapprima ricapitolate, anno per anno, le operazioni di dismissione compiute nel periodo di riferimento: nel 2012 la cessione alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) delle partecipazioni in Sace, Simest e Fintecna, nel 2014 il la cessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle quote residue detenute in Assicurazioni Generali e in Allianz. Il documento illustra quindi l'effettuazione di un'offerta pubblica di vendita (IPO) relativa a una partecipazione di minoranza in Poste Italiane.

Inoltre, nel 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze ha ceduto la partecipazione di minoranza del Fondo d'Investimento Italiano SGR e una quota di minoranza del capitale di Enav mediante IPO.

¹Il numero romano che contraddistingue i due documenti è identico in quanto entrambi costituiscono la prima trasmissione nell'ambito, però, rispettivamente della XVI e della XVII legislatura.

La relazione evidenzia quindi che i proventi generati dalle operazioni di privatizzazione in società direttamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono, al netto delle commissioni riconosciute alle banche incaricate del collocamento e dei compensi dovuti ai consulenti e in conformità a quanto previsto all'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per la residua parte, gli stessi proventi sono versati al capitolo 4056 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per assicurare idonea copertura finanziaria agli oneri connessi ai processi di privatizzazione.

In una apposita sezione la relazione riporta il volume finanziario complessivo delle cessioni realizzate da Fintecna nel corso del 2011 e nel periodo dal 1° gennaio al 9 novembre 2012, data in cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasferito l'intera partecipazione in Fintecna S.p.A. a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

La relazione riepiloga, quindi, mediante apposite tabelle, le operazioni di cessione sopra ricordate. Nel prosieguo del documento, ciascuna di tali operazione viene descritta più analiticamente, dando notizie, in una apposita premessa, del contesto in cui ciascuna di essa si è svolta. Sono quindi forniti dettagli sulla procedura impiegata e infine sugli introiti realizzati e i costi sostenuti, con riferimento a ciascuna di esse.

La relazione riporta in conclusione tre tavole riassuntive. Nella prima sono riportate le operazioni di privatizzazione effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze dal 1° gennaio 1994 a 30 settembre 2016. La seconda riepiloga le privatizzazioni relative al Gruppo I.R.I dal luglio 1992 al 30 novembre 2002, mentre la terza riporta il riepilogo delle privatizzazioni effettuate dal Gruppo Fintecna dal 1° dicembre 2002 al 9 novembre 2012.

2. **Doc. LXXI-bis, n. 4.** Si tratta della relazione, di cui all'articolo 50 della legge 23 luglio 2009, n. 99, trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili. La disposizione istitutiva dell'obbligo stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento: a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra; b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori; c) ai

rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio; d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore; e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato. La relazione in precedenza pervenuta, con dati relativi al I semestre 2014 (*Doc. LXXI-bis n. 3*), era stata trasmessa nel mese di marzo 2015.

Il documento in esame precisa le informazioni sono state fornite al Ministero dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in qualità di unica autorità tecnica di regolazione nel settore dell'aviazione civile, con la seconda relazione semestrale 2015 sul libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, predisposta in adempimento dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, nonché con la comunicazione del 5 ottobre 2016, che costituiscono parte integrante del documento. L'ENAC riferisce che in Italia il settore dell'*handling* aeroportuale continua a garantire ininterrottamente da 16 anni la più ampia concorrenza, nonostante le complesse vicende che lo caratterizzano. Si aggiunge, poi, che dall'analisi fatta dall'ENAC in materia di “*Quote di mercato rampa full handlers*” sugli aeroporti liberalizzati *ex* decreto legislativo n. 18 del 1999, risulterebbe la presenza sui medesimi aeroporti di numerosi operatori, sia *full handlers* che non. Tuttavia, lo stesso ENAC, come già riportato nelle precedenti relazioni, conferma le problematiche che interessano l'*handling* aeroportuale, principalmente collegate al tipo di mercato, che “utilizza al ribasso la leva del costo/tariffa per aumentare la clientela”, la quale si sposta, anche rapidamente, da un'azienda di *handling* all'altra, alla ricerca dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Da ciò consegue un elevato ricorso da parte delle aziende allo strumento degli ammortizzatori sociali, pur a fronte di un aumento del traffico passeggeri.

A fronte di tali problematiche, l'ENAC sottolinea come il contributo complessivo del sistema aeroportuale risulti rilevante.

La relazione osserva peraltro che alcune delle maggiori società del settore sono strutturate mediante una capogruppo che controlla diverse società attive nel settore dell'*handling* in base ad un modello di organizzazione societaria ampiamente utilizzato in diversi settori economici che potrebbe, tra l'altro, offrire maggiore solidità aziendale. Tale assetto non appare tuttavia sufficiente a contrastare la fragilità delle società dei servizi *handling*.

La relazione auspica conclusivamente che il settore dell'*handling* aeroportuale, che rappresenta un segmento complementare e rilevante del complesso mercato del trasporto aereo, possa giovare di soluzioni che ne consentano il rilancio industriale, al fine sia di migliorare la qualità dei servizi offerti sia di superare le ricorrenti crisi occupazionali che lo caratterizzano.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di **dicembre** 2016 si segnala:

1. La relazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. L'articolo 11, al comma 1, attribuisce alla regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno - EAV s.r.l. e, al comma 3, assegna al Molise, sempre per il 2016, un contributo straordinario di 90 milioni di euro a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A. Il comma 3-*bis* dispone che entro il 1° settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenti alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale.

Le relazioni di cui dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”:

2. la relazione di cui all'articolo 1, al comma 58, ove si stabilisce che per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia incrementato, per l'anno 2017, di 1 milione di euro. Il medesimo comma dispone che il Ministro dello sviluppo economico presenti alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico dell'utilizzazione di tali somme².

Si ricorda che il comma 202 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), incrementa per gli anni 2015-2017 le risorse assegnate all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE per la

²Al riguardo la dizione testuale della norma non consente di stabilire con assoluta certezza se si chieda di riferire solo in merito all'importo aggiuntivo, ovvero sull'insieme delle risorse stanziare (“tali somme”). Si ricorda inoltre che il Piano per il *Made in Italy* ha durata triennale (2015-2017).

realizzazione delle azioni relative al Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164³, e dispone che le linee guida relative al Piano straordinario siano comunicate, con apposito rapporto del Ministero dello sviluppo economico, alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015⁴. Ai sensi del citato articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, il Piano, da adottarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il profili di competenza⁵, è finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del *Made in Italy* nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.

Il comma 202, terzo periodo, stabilisce inoltre che i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi siano evidenziati nel dettaglio con apposito rapporto redatto dall'ICE e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre di ciascun anno. Si ricorda inoltre che l'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, al comma 3-*bis*, ha previsto che l'ICE trasmetta ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del *Made in Italy* e dell'attrazione degli investimenti all'estero⁶. Sempre l'articolo 30, al comma 8, dispone altresì che il Ministro dello sviluppo

³Ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, il Piano straordinario è adottato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con riferimento alle azioni rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 133. Si ricorda inoltre che il comma 2 dell'articolo 30 individua le azioni che devono essere oggetto del Piano e le relative dotazioni finanziarie, mentre il comma 3 stabilisce che all'attuazione del piano di cui al comma 1 provveda l'ICE nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali.

⁴La relazione sulle linee guida relative al Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia è stata trasmessa alle Camere dal Ministro dello sviluppo economico il 27 ottobre 2015 (*Doc. XXVII, n. 23*).

⁵Il Piano è stato adottato con decreto emanato il 14 marzo 2015 dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

⁶L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con lettera del 13 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 30, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.

economico, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano straordinario e sui risultati raggiunti⁷. Quindi, l'obbligo di relazione introdotto dal comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 si aggiunge alle previsioni richiamate;

3. la relazione di cui al comma 193 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, ove si stabilisce che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 10 settembre 2018, una relazione nella quale dia conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formuli proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione. I commi da 166 a 186 introducono, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).

I commi da 188 a 192 prevedono, sempre in via sperimentale ancora dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio. La possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (cd. RITA) è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS;

4. la relazione di cui al comma 247 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, ove si stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali effettui un monitoraggio sul tasso di adesione al Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE) da parte dei soggetti di cui al comma 246⁸ e presenti alle Camere, entro il 31 ottobre 2017, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato. L'istituzione del FOSPE è stata prevista dal comma 244 presso l'INPS, al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del settore della pesca, con decreto del Ministro del

164, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previsti dal Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, aggiornata al 30 settembre 2016 (*Doc. CCXXXI, n. 2*).

⁷Tale previsione non risulta finora adempiuta.

⁸Il comma 246 prevede che il Fondo eroghi prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca.

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque entro il 31 marzo 2017;

5. la relazione di cui al comma 575 della legge n. 232 del 2016. Si rammenta che la citata disposizione quantifica i maggiori introiti per il 2017 derivanti dai commi da 568 a 574, che prevedono il rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza.. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 574, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli introiti previsti non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente, per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. L'ultimo periodo del comma 575 prevede che, in caso si verificano le eventualità indicate, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma 575;

6. la relazione di cui al comma 636 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Al riguardo, si ricorda che il comma 633 quantifica le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale, prevista dall'articolo 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Il comma 634 stabilisce che, qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017 in conformità del suddetto articolo 5-*octies*,

risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consente la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 633, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto 2017. Lo schema del decreto deve essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione; qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine previsto, il decreto può essere adottato in via definitiva.

Il comma 635 precisa che, nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 634, il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate, di cui al medesimo comma 634, derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provveda, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Il comma 636 stabilisce, infine, che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma 634.

7. La relazione di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 1° dicembre 2016, n. 235, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007”.

Detta legge, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla sua attuazione e al comma 2 prevede che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedano al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscano in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di

verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, ai sensi del comma 2, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. La norma stabilisce inoltre che si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce, infine, che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

8. La relazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 1° dicembre 2016, n. 241, ha introdotto un obbligo di relazione di analogo tenore. Detta legge reca “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011”.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI
DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXVI, n. 4	D.LGS. 66/2010 art. 10 co. 2 ⁹	Stato della disciplina militare e stato dell'organizzazione delle Forze Armate (<i>anno 2015</i>)	21/11/2016 06/12/2016 n. 731	4 ^a	Annuale
Doc. XXX, n. 4	D.P.R. 309/1990 art. 131 co. 1	Stato delle tossicodipendenze in Italia (<i>anno 2015 e primo semestre 2016</i>)	06/12/2016 14/12/2016 n. 734	1 ^a 2 ^a 12 ^a	Annuale 30 giugno

⁹ La disposizione riproduce l'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 984, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII-ter, n. 1 PRIMA RELAZIONE	L. 243/2012 art. 6 co. 6 ¹⁰	Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di tutelare il risparmio e preservare la stabilità economico-finanziaria del Paese ed assicurare un adeguato livello di liquidità del sistema bancario	02/12/2016 20/12/2016 n. 735	5 ^a	Eventuale

¹⁰ Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 prevede che il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione – avente quindi carattere eventuale - con cui aggiorna detti obiettivi programmatici. Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 stabilisce che ai fini della legge n. 243 del 2012, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, nell'ipotesi di scostamento, oltre alla relazione, il Governo deve presentare una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento medesimo, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. L'ultimo periodo del comma 3 stabilisce che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro venga adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 prevede inoltre che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ai sensi del comma 6 le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).

I commi 5-bis dell'articolo 10 e 6 dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotti, rispettivamente, dai commi 6, lettera e) e 7, lettera d) dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2016, n. 163, hanno previsto che la relazione possa essere presentata come annesso al DEF o alla Nota di aggiornamento.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXXXII, n. 9	L. 374/1997 art. 9 co. 2 ¹¹	Attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" <i>(primo semestre 2016)</i>	08/12/2016 20/12/2016 n. 735	3 ^a 4 ^a 10 ^a	Semestrale 30 giugno

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXLVIII, n. 3	L. 36/2001 art. 6 co. 5 ¹²	Stato di attuazione della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici <i>(anno 2015)</i>	07/12/2016 14/12/2016 n. 734	10 ^a 13 ^a	Annuale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XCIX, n. 1	D.L. 332/1994 art. 13 co. 6	Operazioni di cessione di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato <i>(anni dal 2011 al 2016)</i>	30/11/2016 06/12/2016 n. 731	5 ^a 6 ^a 10 ^a	Semestrale 30 giugno

¹¹ La relazione è trasmessa dal Ministero degli affari esteri per le parti di sua competenza. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata anche dai Ministri della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico).

¹² La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia predisposta dalla Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 36 del 2001.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXV, n. 2	D.L. 269/2003 art. 6 co. 17	Attività della SACE spa - Servizi assicurativi del commercio estero <i>(anno 2015)</i>	02/12/2016 14/12/2016 n. 734	6 ^a 10 ^a	31 dicembre

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXI-bis, n. 4¹³	L. 99/2009 art. 50 co. 1	Andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili <i>(secondo semestre 2015)</i>	06/12/2016 13/12/2016 n. 733	8 ^a	Semestrale 31 dicembre

¹³ Fino alla XVI legislatura il Doc. aveva numerazione CCXXXVII.

A decorrere dalla XVI legislatura, la relazione ha preso il numero di Doc. n. LXXI-bis

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXX, n. 2	L. 147/2014 art. 2 co. 5 ¹⁴	Attuazione delle disposizioni, introdotte dalla legge n. 147 del 2014, in materia di salvaguardia con particolare riferimento al numero dei lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate <i>(dati aggiornati al 30 novembre 2016)</i>	12/12/2016 20/12/2016 n. 735	11 ^a	Annuale 30 settembre

¹⁴ La legge 10 ottobre 2014, n. 147, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014: Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, che interviene ad ampliare la portata delle deroghe definite con la riforma previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'articolo 2, comma 4, della legge stabilisce che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dalle categorie di lavoratori individuate dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 2 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito web istituzionale, in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 2, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo articolo 2. Il comma 5 dell'articolo 2 dispone quindi che, sulla base dei dati del suddetto monitoraggio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate. Il comma 269 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha ora previsto che la relazione sia redatta di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, differendo altresì il termine di trasmissione dal 30 giugno al 30 settembre di ogni anno.

Il comma 217 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), prevede che ai fini della predisposizione della relazione siano utilizzati i dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS, ai sensi del comma 216, sulle domande di pensione presentate in conformità dei commi da 214 a 218 (ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - c.d. Riforma Fornero).

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. XXXVII, n. 4	L. 194/1978 art. 16 co. primo ¹⁵	Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza (<i>anni 2014 e 2015</i>)	07/12/2016 14/12/2016 n. 734	2 ^a 12 ^a	Annuale 28 febbraio

¹⁵ L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità (salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 160/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹⁶	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2016/0775, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, relativa al mancato recepimento della direttiva 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani ¹⁷	05/12/2016 14/12/2016 n. 734	12 ^a 14 ^a	Eventuale

¹⁶ La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente.

L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura d'infrazione avviata dall'Unione europea.

¹⁷ Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXII, n. 4	L. 123/2005 art. 6 co. 1	Stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulla malattia celiaca con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze <i>(anno 2015)</i>	07/12/2016 20/12/2016 n. 735	12 ^a	Annuale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 885	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹⁸	Attività svolta nell'anno 2015, nonché il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, la variazione di bilancio di previsione 2015 e il conto consultivo 2015 dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	25/11/2016 06/12/2016 n. 731	3 ^a 10 ^a	Annuale 31 luglio
Doc. LXXXV, n. 4	L. 100/1990 art. 2 co. 3	Promozione della partecipazione di società ed imprese miste all'estero <i>(anno 2015)</i>	07/12/2016 14/12/2016 n. 734	5 ^a 10 ^a	Annuale

¹⁸ L'Agenzia è stata istituita dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale Agenzia, oltre che al Ministero dello sviluppo economico, sono state trasferite le funzioni originariamente attribuite all'ICE.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 888	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹⁹	Attività svolta dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) <i>(anno 2015)</i>	07/12/2016 20/12/2016 n. 735	10 ^a	Annuale 31 luglio
Atto n. 889	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ²⁰	Attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dalla Cassa conguaglio GPL, corredata dei relativi allegati <i>(anno 2015)</i>	02/12/2016 20/12/2016 n. 735	10 ^a	Annuale 31 luglio

Fra le relazioni annunciate nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.

¹⁹ L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ha istituito, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile quale ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L'ENEA assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

²⁰ La Cassa conguaglio GPL, istituita con il provvedimento n. 44 del 28 ottobre 1977 del Comitato interministeriale prezzi CIP, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, gestisce il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito con i contributi versati da titolari di concessione e da gestori di impianti di distribuzione dei carburanti. Il Fondo viene utilizzato per il pagamento di indennizzi, a seguito della chiusura di impianti, a favore di gestori e titolari di autorizzazione o concessione. Alla Cassa sono state altresì attribuite le funzioni già proprie del Fondo bombole per metano e dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, soppressi dall'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su indicazione delle regioni	D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016 art. 11, co. 3-bis ²¹	Relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale.	Entro il 1° settembre di ogni anno
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 241/2016 art. 3, co. 3 ²²	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	Eventuale
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 235 /2016 art. 3, co. 3 ²³	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere.	Eventuale

²¹ Il testo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2016, n. 282, S.O. Il comma 3-bis dell'articolo 11 dispone che entro il 1° settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenti alle Camere una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale.

²² La legge 1° dicembre 2016, n. 241, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 241: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

²³ La legge 1° dicembre 2016, n. 235, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 235: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.

Ultimi fascicoli pubblicati

(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

- n. 40 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2016
- n. 39 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2016
- n. 38 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2016
- n. 37 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2016
- n. 36 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2016
- n. 35 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2016
- n. 34 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2016
- n. 33 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2016
- n. 32 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2016
- n. 31 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2016
- n. 30 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2015
- n. 29 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2015
- n. 28 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2015
- n. 27 Le relazioni alle Camere nel periodo: settembre 2015
- n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015
- n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015
- n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015
- n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015
- n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015
- n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015
- n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015
- n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014
- n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014
- n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014
- n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014
- n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014
- n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014
- n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014